



*Avvocatura Distrettuale dello Stato*

Via Rubichi n. 39 – Fax 0832 246913 - C.F.ADS80018710758 – Pec: ads.le@mailcert.avvocaturastato.it  
LECCE

**ECC.MA CORTE DI APPELLO DI LECCE SEZIONE LAVORO**

**UD.25 settembre 2020**

**COMPARSА DI COSTITUZIONE E DI RISPOSTA**

il **MINISTERO DELLA DIFESA**- C.F. 80425650589, in persona del Ministro in carica e per il **MINISTERO DELL'INTERNO** (C.F. 80202230589), in persona del Ministro p.t., entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce C.F. ADS80018710758, P.E.C. [ads.le@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.le@mailcert.avvocaturastato.it), Fax 0832/246913 presso i cui Uffici, ope legis, domiciliano in Lecce alla via Rubichi n.39,

**-Appellati-**

**c o n t r o**

**RAGNO Michele**, nato a Tripoli il 6.12.1951 (CF: RGNMHL51D06ZR26K), residente in Brindisi, via Irlanda n. 14; **OLIMPIO Vittoria**, nata a Brindisi il 28.02.1960 (CF: LMPVTR60B68B180R), residente in Brindisi, in via Don Oronzo Tiso n. 3, in proprio e nella qualità di eredi del Carabiniere Scelto Sergio Ragno, nato a Brindisi il 10.07.1979, rappresentati e difesi dall'Avv. Giulio MURANO (CF: MRNGLI52S01H501Q).

**-Appellanti-**

\*\*\*\*\*

Con ricorso depositato, in data 24.10.2017, i sig.ti RAGNO e OLIMPIO, in proprio e nella qualità di genitori superstiti del Carabiniere Scelto Sergio RAGNO, hanno agito innanzi al Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere, in disapplicazione del decreto prot. n. 559/C/3/E/8 CC del 4 ottobre 2006 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, e del decreto n.

1 del 12 settembre 2006 posizione n. 21/8358 del Ministero della Difesa, il riconoscimento, ai fini dell'attribuzione dei conseguenti benefici, dello status di "vittima del dovere" in favore del loro congiunto deceduto Car. RAGNO Sergio e nella denegata ipotesi di accertare quantomeno lo status di "vittima del per servizio".

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa ed il Ministero dell'Interno e hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per abuso del processo in relazione al difetto di giurisdizione, costituente espressione del più generale divieto di abuso del diritto e della clausola di buona fede, l'inammissibilità del ricorso per l'efficacia di giudicato della sentenza n. 9307/2009 del Consiglio di Stato nel presente giudizio e per la violazione del principio del ne bis in idem, nel merito chiedeva il rigetto della domanda per assenza dei presupposti di legge necessari al riconoscimento/inclusione dello status di vittima del dovere o di vittima del servizio.

Con ordinanza del 20 marzo 2018, il Tribunale di Brindisi G.L. dott.ssa Puzzovio, ritendo che "le eccezioni preliminari sollevate possono esser decise unitamente al merito della presente controversia", ha ammesso la prova testimoniale articolata da parte ricorrente nel ricorso introduttivo limitatamente alle circostanze di cui ai capitoli da 37 a 48, contenendo gli ulteriori capitoli circostanze irrilevanti e genericamente dedotte oltre che documentali. All'udienza del 10 luglio 2018, le resistenti Amm.ni hanno articolato richiesta di revoca dell'ordinanza ammissiva della prova; è stato escusso il teste del ricorrente Car. Sc. Verzelli Alessandro. All'udienza del 23 ottobre 2018 sono stati escussi i testi di parte ricorrente il Magg. Massarelli Massimiliano e Ten. Colonnello Bonazzi Daniele. All'esito dell'udienza il Tribunale si è riservato sulla richiesta istruttoria di confronto tra testimoni, articolata dal ricorrente, e sulla richiesta di revoca dell'ordinanza ammissiva della prova articolata dall'esponente difesa.

Con ordinanza del 14 gennaio 2019, a scioglimento della riserva all'udienza del 23 ottobre, il G.L. rilevato che, "allo stato la causa risulta sufficientemente istruita pqm revoca la precedente ordinanza istruttoria e rinvia al 2-4-19 per discussione concedendo alle parti termine fino a venti giorni prima per il deposito di note difensive".

Le Amministrazioni resistenti ed i ricorrenti hanno depositato memorie autorizzate.

Con la sentenza n. 739/2019, depositata il 02.04.2019, il Tribunale di Brindisi, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Puzzovio, pronunciandosi nel procedimento ex art. 414 c.p.c., R.G. n. 4893/2017 così disponeva: dichiara inammissibile il ricorso, compensa le spese di lite tra le parti.

All'udienza del 2.04.2019, discussa la causa, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronunciava la sentenza n. 739/2019, con la quale -affermata la propria giurisdizione- ha respinto il ricorso ritenendo fondata l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura dello Stato - compensando integralmente le spese di lite tra le parti, in quanto "le ragioni giuridiche sottoposte all'esame risultano di non agevole interpretazione", giustificando la ragione sul punto, con le "gravi ed eccezionali ragioni" cui all'art. 92 c.p.c..

Avverso la sentenza i sig.ri i sig.ri RAGNO e OLIMPIO, in proprio e nella qualità di genitori superstiti del Carabiniere Scelto Sergio RAGNO hanno proposto atto di gravame con il quale hanno lamentato l'erronea valutazione dell'efficacia di giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n.9307/2009 laddove non ha riconosciuto lo status di vittima del dovere a Ragno Sergio; il difetto di motivazione della sentenza; l'erronea valutazione delle prove nel corso del giudizio.

In particolare gli odierni appellanti hanno chiesto all'adita Corte "in accoglimento del presente gravame, riformare, in toto, la sentenza n. 739/2019, pubblicata il 02.04.2019, non notificata, del Tribunale di Brindisi, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Puzzovio, e, per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il riconoscimento dello status di "Vittima del Dovere" in favore del loro congiunto deceduto Car. Sc. Sergio R AGNO, e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti, in solido tra di loro ovvero separatamente, al riconoscimento, in favore dei ricorrenti, dei benefici economici previsti dalla L. 206/2004 e ss.mm. e dalla L. 407/98 e ss.mm. con consequenziale corresponsione delle somme arretrate non corrisposte, e previo ricalcolo, rivalutazione monetaria ex ISTAT come per legge sino al soddisfo; ovvero, in subordine, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il riconoscimento dello status di "Vittima del Servizio" in favore del loro congiunto deceduto, e, per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro o separatamente, al riconoscimento di tutti i benefici giuridici, economici e previdenziali previsti dalla normativa con consequenziale corresponsione delle somme arretrate non corrisposte, e previo ricalcolo, rivalutate monetaria ex ISTAT come per legge sino al soddisfo; con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria, si insiste affinché siano ammesse tutte le prove testimoniali residue così come richieste e formulate nel ricorso di primo grado e disposto il confronto tra i testimoni Bonazzi e Massarelli ovvero, in subordine, con i testi già ammessi in primo grado e di cui all'ordinanza del Tribunale di Brindisi del 20.03.2018, ma non escussi in ragione dell'ordinanza del 14.01.2019; ammettere la prova contraria, diretta ed indiretta, rispetto a quella eventualmente formulata ed ammessa per controparte". Con il presente atto si costituiscono in giudizio le Amministrazioni rappresentate e difese come in epigrafe ed eccepiscono l'inammissibilità ed infondatezza dei motivi di appello e ne invocano, sin da ora, l'integrale rigetto, reiterando ex art.346 cpc l'eccezione di difetto di giudicato ritualmente sollevata e riproponendo le difese svolte nel merito nel giudizio di primo grado, in particolare eccepiscono

#### **DIRITTO**

##### **1) INFONDATEZZA DEL GRAVAME. INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA AZIONATA PER LA FORMAZIONE DEL GIUDICATO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM**

Il ricorso è inammissibile ed infondato per violazione del giudicato e del principio del ne bis in idem .

Correttamente il giudice a quo nella sentenza impugnata, con articolata motivazione dopo aver affermato la giurisdizione del GO, ha dichiarato inammissibile la domanda per violazione del giudicato di cui sentenza del Tar Lecce n. 3643/2007 confermata dal Consiglio di Stato Sezione IV con la sentenza n.9307/2009 resa tra le medesime parti.

Come l'Ecc.ma Corte potrà riscontrare gli odierni appellanti, allorchè hanno introdotto, il Giudizio dinanzi al T.A.R. Lecce hanno chiesto all'annullamento del provvedimento di diniego.

Il T.A.R. Puglia, come l'Ecc.ma Corte avrà modo di constatare, ha prima affermato la propria giurisdizione e poi respinto il ricorso in quanto infondato.

**La sentenza n.3643/2007, passata in giudicato, ha statuito sulla giurisdizione del G.O. sull'insussistenza ed infondatezza del diritto rivendicato** motivo per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile ed infondato.

Giova rimarcare che il Tar Puglia si è pronunciato in sede di giurisdizione esclusiva trattandosi di controversia afferente ad un rapporto non contrattualizzato.

La controversia de qua ruota, principalmente, innanzitutto sull'ammissibilità del ricorso, per i motivi poc'anzi evidenziati e in via subordinata sull'eventuale riconducibilità dell'episodio in cui è rimasto coinvolto il ricorrente alla invocata fattispecie di cui all'art.1, comma 563 della legge 23 dicembre 2002 n. 266, lett. c) d) ed e).

A ben vedere, contrariamente all'assunto di parte appellante, il TAR Puglia prima, con la sentenza n. 3643/2006 ed il Consiglio di Stato, con la sentenza n.9307/2009, si sono già espressi **anche "sul merito"**, respingendo il ricorso, e hanno già ampiamente acclarato ed esplicitato le ragioni sfavorevoli all'accoglimento delle tesi del ricorrente.

Parte ricorrente, artatamente, onde aggirare il giudicato che si è formato sulla controversia, ha aderito al G.O. ed invocando a sostegno della propria tesi un'asserita, quanto inesistente, "sopravvenienza" che, suo dire, renderebbe superata la pronuncia irrevocabile n.9307/2009 del Consiglio di Stato.

Il giudice a quo, con puntuale motivazione, ha dato contezza delle ragioni sottese alla scelta del Legislatore che, richiamando la legge nr. 466/80 nella legge nr. 266/05, non ha fatto altro che fornire continuità alla costruzione della fattispecie giuridica della Vittima del Dovero: in tal senso, si può parlare quindi di naturale evoluzione, non già di un radicale cambiamento dell'impostazione, così come sostenuto dal ricorrente.

Ne vale a supportare la tesi prospettata il c.d. sistema del "doppio binario", "(...) *il nostro Ordinamento prevede tipi di azioni, caratterizzate da diversità di petitum (ossia, l'oggetto della domanda) e di causa petendi (ossia, le motivazioni per cui si fa quella richiesta (...))*".

Si ribadisce, l'odierno appellante ha introdotto il Giudizio dinanzi al T.A.R. chiedendo o all'annullamento del provvedimento di diniego e il conseguente l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto lo status ed i benefici di "Vittima del Dovero" e di "Vittima del Servizio".

Parte appellante, premesso che il giudicato amministrativo "viene necessariamente ad acquisire un'efficacia rebus sic stantibus, condizionata, cioè al permanere invariato della situazione di fatto e di diritto, cristallizzata nella sentenza "( così testualmente pag 13 del ricorso in appello), laconicamente si duole che la sentenza appellata avrebbe affermato che la reiezione del ricorso da parte del GA implicherebbe automaticamente l'esistenza di un giudicato negativo anche in relazione alla domanda di cui al ricorso de quo e richiamando l'esposto del 9 luglio 2014, sulla base della nota prot. 619/1 -25/2005 dell'1.08.2006 a firma del col. Chiarelli Cosimo deduce il superamento dell'efficacia della sentenza del Consiglio di Stato n-9307/2009.

Nel pomeriggio del 17 giugno 2004, il Car. Sc. Sergio RAGNO si era incontrato nel "Parco delle Cascine" con altri militari del proprio Reparto per un'attività di polizia giudiziaria inerente a uno spaccio di stupefacenti, di seguito posticipato. L'operazione era stata, pertanto, annullata.

Nella circostanza, il militare, mentre stava rincasando a bordo della propria moto, collideva con un'autovettura di una 26enne che, in sosta sul ciglio destro della strada, con una manovra improvvisa e repentina, effettuava un'inversione di marcia.

Il militare decedeva sul colpo, risultando vani i tentativi di rianimarlo effettuati sul luogo da parte del personale del "118" immediatamente allertato dai commilitoni, che avevano assistito al sinistro poiché seguivano a bordo dei rispettivi mezzi.

La ragazza, invece, veniva ricoverata, in prognosi riservata.

In data 15 novembre 2005, l'evento è stato riconosciuto dipendente da causa di servizio "in itinere".

Nel tempo, i familiari hanno presentato diverse istanze, tra l'altro, finalizzate al riconoscimento dello status di "vittime del dovere", nonché esposti nei confronti dell'allora scala gerarchica, sostenendo che il proprio figlio fosse stato comandato a svolgere servizio in abiti civili, per l'arresto di uno spacciatore e che l'incidente fosse avvenuto durante lo svolgimento del servizio di polizia giudiziaria.

Tutte le eccezioni, già tutte proposte in sede giurisdizionale, sono state respinte. In particolare:

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Sezione III — sede di Lecce, il 24 ottobre 2007 con sentenza n3643/2007, ha respinto i ricorsi avverso i provvedimenti di diniego emessi dai Ministeri della Difesa e dell'Interno, per la concessione dei benefici per i "caduti in servizio" e per le "Vittime del dovere", riscontrando che il decesso non è avvenuto a causa dello svolgimento di un'attività di servizio.

Il Consiglio di Stato — Sezione IV, a seguito di ricorso presentato dai familiari RAGNO ha confermato il giudizio di primo grado con la decisione n. 9307 del 31 dicembre 2009.

Ma vi è di più. L'Autorità giudiziaria militare di Roma e quella ordinaria di Firenze hanno archiviato, rispettivamente, i procedimenti penali per:

violata consegna" a carico di ignoti, scaturito da due esposti dei congiunti;